Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 15 febbraio 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

1938

1939

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenza

Veduti gli articoli 28 e 29 del Codice penale del Regno, nonchè l'art. 3 del Regio Magistrale decreto 28 gennaio 1929, n. 181, S. E. il Primo Segretario di S. M. il Re Imperatore per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, con Magistrale decreto in data Roma 31 ottobre 1938-XVII (registrato al Controllo generale addì 26 novembre 1938-XVII, registro decreti n. 26, pag. 50), ha disposto che venga radiato dai Ruoli dei decorati dell'Ordine della Corona d'Italia il nominativo di Pastore Gualtiero fu Francesco.

(754)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 dicembre 1938-XVII, n. 2159.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938-XVI, n. 1053, che approva l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili della Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 febbraio 1938-XVI, n. 1053, che approva l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili della Libia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1938-XVII, n. 2160.

Esecuzione al Trattato di stabilimento e di lavoro, con Protocollo ed all'Accordo relativo ai commercianti ambulanti; atti stipulati in Brusselle, fra l'Italia ed il Belgio, il 29 settembre 1938.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno agli Accordi stipulati in Brusselle, fra l'Italia ed il Belgio, il 29 settembre 1938;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per l'educazione nazionale, per le comunicazioni e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi stipulati in Brusselle, fra l'Italia e il Belgio, il 29 settembre 1938:

a) un Trattato di stabilimento e di lavoro con annesso Protocollo;
b) un Accordo relativo ai commercianti ambulanti.

Art. 2.

Il presente decreto che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge ha effetto nei modi e nei termini previsti negli accordi anzidetti.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI — BENNI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 16. — MANCINI.

Traité d'établissement et de travail entre l'Italie et la Belgique

Sa Majesté le Roi d'Italie, Empereur d'Ethiopie, et *Sa Majesté le Roi des Belges,* animés du désir de régler les conditions d'établissement et de travail des ressortissants de chacun des deux Etats sur le territoire de l'autre, ont résolu de conclure un Traité et ont nommé à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, Empereur d'Ethiopie:

Monsieur Gabriele Preziosi, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire à Bruxelles;
Monsieur Amedeo Giannini, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, Sénateur du Royaume.

Sa Majesté le Roi des Belges:

Monsieur Paul Henry Spaak, Son Premier Ministre et Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur;

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1.

§ 1. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes auront la faculté d'entrer sur le territoire de l'autre Partie et d'en sortir, à tout moment, en se conformant aux lois et règlements de police, de sûreté publique et de défense nationale, en vigueur dans le Pays et applicables à tous les étrangers.

§ 2. Sous les mêmes réserves, ils auront la faculté de s'établir sur ce territoire, d'y circuler et d'y choisir une résidence, aux mêmes conditions que les nationaux.

Art. 2.

Dans les conditions et sous les réserves formulées dans le présent Traité, les ressortissants de l'une des Hautes Parties Contractantes continueront à jouir, sur le territoire de l'autre Partie, de la plénitude des droits civils comme les nationaux.

Art. 3.

§ 1. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes seront placés, sur le territoire de l'autre Partie, sur un pied d'égalité complète de droit et de fait avec les nationaux, en ce qui concerne l'exercice de toute activité commerciale, industrielle, financière et en général de toute activité de caractère économique, sans autres restrictions que celles qui sont prévues par la législation de chacune des Hautes Parties Contractantes dans l'intérêt de la défense ou de la sécurité de l'Etat, pourvu qu'elles soient applicables aux ressortissants de tout autre Pays.

§ 2. Sous la même réserve, ils pourront exercer tous métiers et professions à la condition de se conformer aux lois et règlements en vigueur dans le Pays, et notamment ceux qui concernent la protection du marché national du travail.

§ 3. L'application, par l'une des Hautes Parties Contractantes de la législation concernant la protection du marché national du travail, n'empêchera pas l'emploi des ressortissants de l'autre Partie dans des postes de direction.

§ 4. Les dispositions des §§ 1, 2 et 3 du présent article ne visent pas l'exercice, sur le territoire de chacune des Hautes Parties Contractantes, des professions, métiers, industries et commerces dans les cas où la qualité de ressortissant de l'Etat est requise par la loi du pays. Elles ne visent pas, non plus, l'exercice du colportage et des métiers ambulants qui fait l'objet d'un arrangement spécial entre les Hautes Parties Contractantes.

§ 5. Les stipulations du présent article n'affectent en rien les dispositions légales en vigueur dans chaque pays et relatives au personnel à bord des navires ou bateaux battant pavillon national et des aéronefs immatriculés dans le pays.

Art. 4.

§ 1. Dans les cas où, conformément aux dispositions des lois et règlements visés aux articles 1, 2 et 3 du présent Traité, l'entrée, le séjour, l'établissement, l'activité industrielle, commerciale, professionnelle ou salariée, des ressortissants de l'une des Hautes Parties, Contractantes sur le territoire de l'autre Partie, seraient subordonnés à certaines conditions au restrictions, celles-ci cesseront automatiquement d'être applicables aux intéressés justifiant d'un séjour régulier et ininterrompu d'au moins cinq ans.

§ 2. Le temps passé par l'intéressé à l'étranger pour l'accomplissement du service militaire ne sera pas considéré comme interruptif du séjour; il n'entrera pas en ligne de compte pour le calcul de la durée de celui-ci.

Les absences de courte durée ne seront pas non plus considérées comme interruptives de séjour.

Art. 5.

§ 1. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes pourront sur le territoire de l'autre Partie, et sous réserve, le cas échéant, de la présentation d'une carte de légitimation, faire, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de voyageurs de commerce à leur service, l'achat, chez les négociants ou dans les locaux de vente ainsi que chez les producteurs, de marchandises faisant l'objet de leur trafic. Ils pourront recueillir des commandes chez les négociants et producteurs qui font le commerce ou employent, dans leurs établissements, des marchandises de même nature que celles qui leur sont offertes. Pour aucune de ces opérations ils n'auront besoin d'une autorisation spéciale et ne seront soumis, de leur chef, à aucune taxe ou redevance spéciale qui ne serait pas exigible des entreprises nationales et de leurs représentants, à condition, toutefois, qu'ils n'emportent avec eux que des échantillons et non des marchandises destinées à la vente.

§ 2. Pour l'application des dispositions du présent article, les Hautes Parties Contractantes se conformeront aux dispositions de l'article 10 de la Convention de Genève, du 3 novembre 1923, relatives aux cartes de légitimation des voyageurs de commerce et au régime d'admission des échantillons.

§ 3. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux industries ambulantes, ni au colportage, ni à la recherche des commandes ou aux achats chez des personnes n'exerçant ni commerce ni industrie, chacune des Hautes Parties Contractantes réservant, à cet égard, l'entière liberté de sa législation.

Art. 6.

§ 1. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre Partie, du même traitement que les nationaux en ce qui concerne les droits patrimoniaux, le droit d'acquérir, de posséder, de donner en location ou de prendre en location des biens meubles ou immeubles, ainsi que d'en disposer soit à titre gratuit, soit à titre onéreux.

§ 2. Les dispositions du § 1er ci-dessus ne font point obstacle à l'application dans chacun des deux pays, des restrictions prévues dans l'intérêt de la défense ou de la sécurité de l'Etat; pourvu qu'elles soient applicables aux ressortissants de tout autre pays.

§ 3. Chacune des Hautes Parties Contractantes reconnaît aux ressortissants de l'autre Partie, dans les mêmes conditions qu'à ses nationaux, la liberté d'exporter les objets mobiliers leur appartenant ou provenant d'héritage, ainsi que le produit de la vente de leurs biens, tant meubles qu'immeubles. Il est entendu que chacune des Hautes Parties Contractantes a le droit de subordonner cette exportation au paiement préalable des impôts ou taxes auxquels les biens en question sont soumis. Toutefois, lesdits biens et les sommes provenant de leur vente ne pourront être frappés d'aucune taxe spéciale en raison de cette exportation.

§ 4. Nonobstant les dispositions du présent article, il est entendu que chacune des Hautes Parties Contractantes aura de droit d'imposer toutes restrictions qu'elle jugera utiles en ce qui concerne l'acquisition et la propriété de navires ou bateaux battant pavillon national, ou d'aéronefs immatriculés dans le pays.

Art. 7.

§ 1. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes seront exempts, sur le territoire de l'autre Partie, de toute fonction judiciaire ou administrative quelconque.

§ 2. Sous réserve des obligations prévues par la législation de chacun des deux pays en cas de perte de la nationalité, ils seront de même exempts, en temps de paix comme en temps de guerre, sur le territoire de l'autre Partie, de tout service militaire obligatoire, aussi bien dans l'armée de terre, la marine ou les forces aériennes, que dans la garde nationale ou la milice, ainsi que de toutes prestations de services obligatoires se rapportant soit directement, soit indirectement, à la défense nationale, et exigées à titre personnel. Il en sera de même pour les prestations en argent ou en nature qui seront imposées en remplacement de ces prestations.

§ 3. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes seront, toutefois, soumis aux charges afférentes à la propriété de biens fonciers et de biens mobiliers,

ainsi qu'au cantonnement forcé et autres prestations ou réquisitions militaires particulières auxquelles peuvent être soumis, en vertu de dispositions légales, les ressortissants du pays, en qualité de possesseurs ou propriétaires d'immeubles, de biens fonciers ou de biens mobiliers. En aucun cas, l'une des charges ci-dessus visées ne pourra être exigée par l'une des Hautes Parties Contractantes qui ne l'exigerait pas également de ses nationaux.

§ 4. Les ressortissant de chacune des Hautes Parties Contractantes ne pourront, sur le territoire de l'autre Partie, être expropriés de leurs biens, ni privés, même temporairement, de la jouissance de leurs biens, que pour cause d'utilité publique et suivant la procédure prévue par la législation locale en vigueur en ce qui concerne les nationaux.

§ 5. Chacune des Hautes Parties Contractantes devra accorder aux ressortissants de l'autre Partie, en ce qui concerne le dédommagement pour les prestations, réquisitions, expropriations ou privations temporaires, visées aux § 3 et 4 ci-dessus, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'elle accordera à ses propres nationaux ou aux ressortissants de la nation la plus favorisée.

Art. 8.

§ 1. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront des mêmes droits et avantages que les nationaux pour la protection légale et judiciaire de leur personne, de leurs biens, de leurs droits et de leurs intérêts.

§ 2. En conséquence ils auront libre et facile accès aux tribunaux comme demandeurs ou défendeurs, et pourront ester en justice dans les mêmes conditions que les nationaux. Ils auront également le droit de comparaître devant les autorités administratives compétentes et de recourir à leur intervention pour la sauvegarde de leurs droits et de leurs intérêts, dans tous les cas où les nationaux en ont la faculté. Ils pourront choisir pour la défense de leurs intérêts devant tous les tribunaux et toutes juridictions ou autorités administratives les avocats, avoués, notaires et autres personnes autorisées par les lois du pays.

§ 3. Aucun dépôt ni caution, sous quelque dénomination que ce soit, ne pourra être imposé, à raison soit de leur qualité d'étrangers, soit de défaut de domicile ou résidence dans le pays, aux ressortissants de l'une des deux Parties qui seront demandeurs ou intervenants devant les juridictions de l'autre Partie.

Il en est de même pour le versement qui serait exigé des demandeurs ou intervenants pour garantir les frais judiciaires.

Les condamnations aux frais et dépens du procès, prononcées dans l'un des deux Pays contre le demandeur ou l'intervenant dispensé de la caution, du dépôt ou du versement en vertu soit des alinéas précédents soit de la loi de l'Etat où l'action est intentée, seront rendues gratuitement exécutoires dans l'autre Pays selon les règles énoncées dans les articles 18 et 19 de la Convention de La Haye, du 17 juillet 1905, sur la procédure civile. Ces règles seront applicables même dans le cas où l'une des Hautes Parties Contractantes cesserait d'être partie à ladite Convention.

§ 4. Le droit reconnu aux ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes de comparaître devant les autorités administratives compétentes de l'autre Partie afin d'y sauvegarder leurs droits ou intérêts, conformément aux lois en vigueur dans le territoire de cette Partie, comporte la faculté de comparaître devant les autorités douanières et de procéder personnellement au dédouanement de leurs marchandises, dans les mêmes conditions que les nationaux, et sans être soumis, en raison de leur qualité d'étrangers, à des formalités ou prescriptions autres ou plus onéreuses que les nationaux.

Art. 9.

§ 1. Le présent article, à l'exclusion de tout autre, règle les questions fiscales concernant les particuliers.

§ 2. Les ressortissants des Hautes Parties Contractantes ne seront pas assujettis, sur le territoire de l'autre, à des droits, taxes, impôts ou contributions sous quelque dénomination que ce soit et sans égard pour le compte de qui ils sont perçus, autres ou plus élevés que ceux qui seront perçus sur les nationaux, dans des situations identiques; ils bénéficieront notamment, dans les mêmes conditions que les nationaux, des réductions ou exemptions d'impôts ou taxes, des dégrèvements à la base, y compris les déductions accordées pour charges de famille.

§ 3. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent remplacent et abrogent celles de la Section I du Protocole final de la Convention pour éviter les doubles impositions, signée entre deux Pays le 11 juillet 1931.

Art. 10.

§ 1. Dans les conditions énoncées aux articles 1, 2, 3 et 4 du présent Traité, les travailleurs ressortissants de l'un des deux Pays seront admis à prendre du travail sur le territoire de l'autre Pays.

§ 2. Les travailleurs immigrés recevront, à travail égal, un salaire égal à celui des nationaux de même catégorie employés dans la même entreprise ou, à défaut d'ouvriers nationaux de la même catégorie employés dans la même entreprise, le salaire normal et courant des ouvriers de même catégorie dans la région.

Art. 11.

§ 1. Les travailleurs de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront sur le territoire de l'autre Partie de la même protection que celle accordée aux nationaux par la législation et par les usages du pays, pour ce qui a trait aux conditions de travail et d'existence.

§ 2. Toutes les réclamations des travailleurs de l'une des Hautes Parties Contractantes en ce qui concerne les conditions de travail et d'existence qui leur seraient faites par les employeurs sur le territoire de l'autre Partie ou les difficultés de toute nature, lorsqu'elles comportent une intervention des pouvoirs publics, seront adressées ou transmises, soit directament, soit par l'intermédiaire des autorités diplomatiques ou consulaires, aux autorités compétentes de cette dernière Partie; l'administration qualifiée de celle-ci procédera aux enquêtes nécessaires et aura, seule, qualité pour intervenir.

Art. 12.

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront sur le territoire de l'autre des mêmes droits et avantages accordés aux nationaux en matière d'allocations familiales, de sociétés mutualistes e de sociétés coopératives.

Art. 13.

§ 1. Les sociétés civiles et commerciales (industrielles, financières, bancaires, d'assurances, de transport, etc.) ainsi que les établissements publics d'assurances et autres en tant qu'ils exercent sur le territoire de l'autre Partie une activité de caractère exclusivement commercial, régulièrement constitués sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes, et y ayant leur siège social, seront reconnus de plein droit par l'autre Partie comme existant régulièrement.

§ 2. La légalité de la constitution de ces sociétés et établissements et leur capacité d'ester en justice, ainsi que celles de leurs succursales et agences, seront déterminées d'après leurs statuts et la loi du pays où ces sociétés et etablissements ont été constitués.

§ 3. Les sociétés et établissements de l'une des Hautes Parties Contractantes pourront s'établir, créer des filiales, succursales et agences et exercer toute activité industrielle et commerciale sur le territoire de l'autre Partie, suivant les modalités, limitations et conditions établies par les lois en vigueur et qui sont applicables aux sociétés et etablissements de la nation la plus favorisée.

§ 4. Les sociétés et établissements de l'une des Hautes Parties Contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre Partie, du traitement prévu pour les personnes physiques aux articles 5, 6, 7, 8 et 9 du présent Traité aussi bien en matière judiciaire qu'en ce qui concerne la possession, l'acquisition, l'occupation, la location et l'aliénation de biens meubles ou immeubles, l'acquisition d'immeubles ou de biens fonds ne pouvant, toutefois, constituer l'objet même de leur activité.

Art. 14.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent que tous les avantages plus étendus, que l'une d'Elles accorderait aux ressortissants ou aux sociétés d'un autre Etat en ce qui concerne le séjour, l'établissement, l'exercice du commerce et de l'industrie et toute autre matière prévue par le présent Traité, s'étendront de plein droit aux ressortissants de l'autre Partie, à l'exception, toutefois, des avantages qui résulteraient d'un Traité d'Union Economique conclu avec un pays tiers ou d'arrangements qui ne sont applicables que dans des zones frontalières.

Art. 15.

Le présent Traité ne s'appliquera qu'aux territoires métropolitains des Hautes Parties Contractantes.

Les Hautes Parties Contractantes se réservent d'étendre, par échange de notes, l'application du présent Traité à tout ou partie de leurs colonies, possessions ou territoires soumis à leur souveraineté ou à leur autorité.

Art. 16.

Toutes les difficultés relatives à l'application du présent Traité seront réglées par la voie diplomatique.

Au cas où il n'aurait pas été possible d'arriver par cette voie à une solution, lesdites difficultés seront soumises, même sur la demande d'une seule des Parties, au jugement d'un ou de plusieurs arbitres qui auront pour mission de les résoudre selon les principes fondamentaux et l'esprit du présent Traité.

Art. 17.

En ce qui concerne les matières prévues par le présent Traité, celui-ci se substituera, à la date de sa mise en vigueur, au Traité de commerce et de navigation entre la Belgique et l'Italie, conclu à Rome le 11 décembre 1882, lequel cessera dès lors de les obliger en ces matières.

Art. 18.

Le présent Traité sera ratifié. Les instruments de ratification en seront échangés à Rome, aussitôt que faire se pourra.

Il entrera en vigueur trente jours après l'échange des ratifications.

Il aura une durée de cinq ans et restera en vigueur après ce terme, tant que l'une des Hautes Parties Contractantes n'aura pas notifié, par un préavis d'un an, son intention d'en faire cesser les effets.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 29 septembre 1938.

G. PREZIOSI
A. GIANNINI

P. H. SPAAK

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Protocole relatif au traite d'etablissement entre l'Italie et la Belgique

Le *Gouvernement italien* et le *Gouvernement belge* conviennent qu'une Commission italo-belge, qui se réunira de temps à autre, aura la mission de faciliter les ententes entre les Administrations compétentes des deux Hautes Parties Contractantes en ce qui concerne les questions intéressant les travailleurs.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 29 septembre 1938.

G. PREZIOSI
A. GIANNINI

P. H. SPAAK

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Accord entre l'Italie et la Belgique rélatif aux commerçants ambulants

Les représentants soussignés du *Gouvernement italien* et du *Gouvernement belge*, dûment autorisés à cet effet, ont conclu l'Accord suivant:

Art. 1.

Les ressortissants de l'un des deux Pays contractants seront admis à exercer, sur le territoire de l'autre Pays, une profession, une industrie ou un commerce ambulant, à la condition de se conformer aux lois et règlements en vigueur tant en ce qui concerne le séjour des étrangers qu'en ce qui concerne l'exercice de leur activité professionnelle.

Art. 2.

Toutes conditions ou restrictions, autres que celles imposées aux nationaux, auxquelles aurait été subordonnée ou pourrait être subordonnée, conformément aux lois et règlements relatifs à l'exercice du commerce ambulant, l'autorisation d'exercer cette activité sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes, cesseront automatiquement d'être applicables aux intéressés justifiant d'un séjour ininterrompu d'au moins 5 ans.

Art. 3.

Le temps passé par l'intéressé à l'étranger pour l'accomplissement du service militaire ne sera pas considéré comme interruptif du séjour; il n'entrera pas en ligne de compte pour le calcul de la durée de celui-ci.

Les absences de courte durée ne seront pas non plus considérées comme interruptives de séjour.

Art. 4.

Le présent Accord entrera en application le même jour que le Traité d'Etablissement signé en date de ce jour et aura la même durée que celui-ci.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 28 septembre 1938.

G. PREZIOSI — P. H. SPAAK
A. GIANNINI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

REGIO DECRETO 21 dicembre 1938-XVII, n. 2161.

Modificazione della denominazione del Sindacato nazionale e dei Sindacati interprovinciali fascisti dei periti commerciali, nonchè dell'art. 4, lettera a), dello statuto di questi ultimi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313, col quale fra l'altro fu concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, al Sindacato nazionale ed ai Sindacati interprovinciali fascisti dei periti commerciali, approvandosene i rispettivi statuti;

Vista la domanda in data 25 maggio 1938-XVI, con la quale la Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti ha chiesto che sia modificata la denominazione del Sindacato nazionale e dei Sindacati interprovinciali predetti e che sia inoltre modificato l'art. 4, lettera *a*), dello statuto di questi ultimi, allo scopo di meglio delimitare la competenza organizzativa del Sindacato rispetto alle altre categorie di professionisti rappresentate dai Sindacati aderenti alla Confederazione stessa;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la modifica della denominazione del Sindacato nazionale e dei Sindacati interprovinciali fascisti dei periti commerciali, che viene rispettivamente sostituita con quella di « Sindacato nazionale fascista dei periti, esperti e stimatori » e « Sindacato interprovinciale fascista dei periti, esperti e stimatori ».

Art. 2.

È approvata la modifica dell'art. 4, lettera *a*), dello statuto dei predetti Sindacati interprovinciali fascisti, che viene sostituito dalla seguente disposizione:

(per essere ammessi al Sindacato occorre):

« *a*) essere iscritto come perito, esperto o stimatore nei ruoli tenuti dai Consigli provinciali delle Corporazioni, dalle Intendenze di finanza o da altre autorità statali. Sono esclusi peraltro i laureati ed i diplomati legalmente abilitati all'esercizio di una professione, e che siano iscritti nei predetti ruoli per lo svolgimento di attività peritale contemplata dai rispettivi regolamenti professionali ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 39. — MANCINI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 150.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1938-XVI, n. 1774, che approva la convenzione 9 settembre 1938 stipulata con la Società di navigazione « La Meridionale » con sede in Palermo, modificativa di quelle del 7 novembre 1925 e successive per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo E (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) stipulate con la stessa Società.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 30 settembre 1938-XVI, n. 1774, che approva la Convenzione 9 settembre 1938 stipulata con la Società di navigazione « La Meridionale » con sede in Palermo, modificativa di quelle del 7 novembre 1925 e successive per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo *E* (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) stipulate con la stessa Società.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 151.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 750, relativo all'acquisto da parte dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali di un immobile in Firenze da destinare a sede invernale dell'Accademia militare forestale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 750, relativo all'acquisto da parte dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali di un immobile in Firenze da destinare a sede invernale dell'Accademia militare forestale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 152.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 752, che modifica la rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in seno ai Comitati tecnici amministrativi degli uffici decentrati delle opere pubbliche in dipendenza della soppressione delle cattedre ambulanti di agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 752, che modifica la rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in seno ai Comitati tecnici amministrativi degli uffici decentrati delle opere pubbliche in dipendenza della soppressione delle Cattedre ambulanti di agricoltura.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 153.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1549, recante provvedimenti per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1549, recante provvedimenti per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 154.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1709, contenente norme per l'apprestamento di posti di mattazione con relativi frigoriferi e magazzini per la preparazione di mangimi concentrati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1709, contenente norme per l'apprestamento di posti di mattazione con relativi frigoriferi e magazzini per la preparazione di mangimi concentrati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — COBOLLI-GIGLI — LANTINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 155.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1781, contenente norme per la cattura del passero per la protezione delle colture dei cereali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1781, contenente norme per la cattura del passero per la protezione delle colture dei cereali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 156.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, recante provvedimenti per l'intensificazione della difesa antiparassitaria delle piante da frutto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, recante provvedimenti per l'intensificazione della difesa antiparassitaria delle piante da frutto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 157.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1938-XVI, n. 1708, che detta norme per il gratuito patrocinio nelle vertenze individuali del lavoro marittimo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 settembre 1938-XVI, n. 1708, che detta norme per il gratuito patrocinio nelle vertenze individuali del lavoro marittimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 158.
Conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 771, che proroga al 30 giugno 1938-XVI i servizi di navigazione per il Mediterraneo Occidentale, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1435.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 771, che proroga al 30 giugno 1938-XVI i servizi di navigazione per il Mediterraneo Occidentale, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1435.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari, nel seguente nuovo testo:

Art. 1. — I Consorzi agrari e gli Enti cooperativi che provvedono all'acquisto ed alla vendita collettiva delle materie utili all'agricoltura attualmente esistenti, cessano di essere Società commerciali e sono eretti in ente morale.

In ogni Provincia essi sono riuniti, mediante fusione obbligatoria dichiarata con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in un unico ente che prende il nome di Consorzio agrario provinciale.

La situazione degli Enti che si fondono e la loro entità patrimoniale saranno determinate in base al bilancio di ciascun Ente approvato dall'ultima assemblea e definitivamente convalidato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Sono partecipanti dei nuovi Consorzi agrari provinciali:

a) i soci attuali dei Consorzi ed Enti di cui al 1° comma del presente articolo;

b) i Consorzi tra i produttori dell'agricoltura e le rispettive Sezioni.

I partecipanti indicati nelle lettere a), b), costituiscono l'assemblea dei Consorzi agrari provinciali.

Il Consiglio di amministrazione dei Consorzi agrari è costituito da un presidente e da un vice-presidente nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su designazione, rispettivamente, della Confederazione degli agricoltori e della Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura; dai rappresentanti del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura e delle rispettive Sezioni, nonchè dai rappresentanti dei soci attuali dei Consorzi agrari cooperativi, nominati con le modalità che saranno stabilite nei nuovi statuti.

Le azioni degli attuali soci degli Enti di cui al 1° comma, sono trasformate in quote di partecipazione dei Consorzi agrari provinciali con un valore corrispondente a quello nominale delle azioni stesse e cessano di essere fruttifere. Entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge, dette quote di partecipazione saranno rimborsate alla pari su richiesta degli interessati.

Il capitale e le riserve degli attuali Consorzi agrari cooperativi costituiscono il patrimonio del nuovo Ente.

Per la prima applicazione della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede alla formazione degli statuti dei Consorzi agrari provinciali.

Le variazioni successive degli statuti saranno proposte dal Consorzio ed approvate dal Ministero.

Art. 2. — La Federazione italiana dei Consorzi agrari cessa di essere una Società commerciale ed è eretta in ente morale. Essa mantiene l'attuale denominazione. Tutti i Consorzi agrari provinciali fanno parte dell'Ente predetto.

Sono partecipanti della Federazione italiana dei Consorzi agrari:

a) i soci attuali della Federazione;

b) la Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura ed i rispettivi settori;

c) i rappresentanti degli altri produttori ed Enti agricoli ammessi a far parte della Federazione stessa, secondo le norme del nuovo statuto.

I partecipanti indicati nelle lettere a), b), c), costituiscono l'Assemblea della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

Il Consiglio di amministrazione della Federazione italiana dei Consorzi agrari è composto da un presidente e da un vice-presidente nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su designazione, rispettivamente, della Confederazione degli agricoltori e della Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura, dai rappresentanti della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, e dei rispettivi settori, nonchè dai rappresentanti dei soci attuali della Federazione italiana dei Consorzi agrari, nominati con le modalità che saranno stabilite dal nuovo statuto.

Le azioni degli attuali soci della Federazione italiana dei Consorzi agrari sono trasformate in quote di partecipazione. Esse cessano di essere fruttifere. Entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge dette quote di partecipazione saranno rimborsate alla pari su richiesta degli interessati.

Il capitale e le riserve della Federazione italiana dei Consorzi agrari costituiscono il patrimonio del nuovo Ente.

Lo statuto di questo per la prima attuazione della presente legge è formulato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministeri delle finanze e delle corporazioni. Le variazioni successive dello statuto sono proposte dall'Ente ed approvate dai Ministeri predetti.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste sarà costituita presso i Consorzi agrari cooperativi e presso la Federazione italiana dei Consorzi agrari un collegio sindacale composto di cinque membri in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze, delle corporazioni, dell'Ente nazionale fascista della cooperazione e della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali dei produttori agricoli.

La Federazione italiana dei Consorzi agrari ed i Consorzi agrari provinciali sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale ha facoltà di sottoporli ad ispezioni, e, in caso di irregolare funzionamento, scioglierne il Consiglio di amministrazione, affidandone l'amministrazione straordinaria ad un commissario ministeriale.

La esecuzione delle ispezioni potrà dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste essere di volta in volta delegata all'Ente nazionale fascista della cooperazione.

I Consorzi agrari provinciali e la Federazione italiana dei Consorzi agrari sono tenuti all'osservanza del R. decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 1689.

Art. 3. — I Consorzi agrari previsti dall'art. 1 e la Federazione prevista dall'art. 2, assumono rispettivamente i diritti e le obbligazioni degli attuali Consorzi agrari cooperativi, degli Enti dei quali è stata disposta la fusione e dell'attuale Federazione italiana dei Consorzi agrari.

Detto trapasso di diritti ed obbligazioni è soggetto a tassa fissa di registro ed ipotecaria di L. 20, ferma restando la corresponsione degli emolumenti ipotecari di cui alla tabella b), annessa al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3272.

Art. 4. — Sino alla formazione degli statuti previsti dall'art. 1 e dall'art. 2 della presente legge, i Consorzi agrari cooperativi, gli Enti dei quali è stata disposta la fusione e

l'attuale Federazione italiana dei Consorzi agrari continueranno a funzionare anche nei rapporti con i terzi, secondo le norme che attualmente li regolano.

Art. 5. — Nei casi nei quali, su intervento della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, o dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, sorgessero dubbi sulla applicazione della presente legge a uno, o più Enti, spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero delle finanze e con il Ministero delle corporazioni, stabilire e risolvere in via amministrativa le eventuali controversie per la trasformazione dei predetti Enti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1939-XVII, n. 160.
Proroga delle norme sulle fusioni di società commerciali, concentrazioni di aziende sociali e di imprese di assicurazione e sulla emissione di azioni privilegiate.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare ulteriormente le disposizioni vigenti sulle fusioni di società commerciali, concentrazioni di aziende, concentrazioni di imprese di assicurazione e sulla emissione di azioni privilegiate;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'efficacia del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 maggio 1930, n. 678, concernente le fusioni di società commerciali; del R. decreto-legge 1° maggio 1930, n. 520, convertito nella legge 3 luglio 1930, n. 975, relativo agli onorari notarili per gli atti di fusione di società; del R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 380, riguardante le concentrazioni di aziende sociali, e dei provvedimenti in essi richiamati, già prorogata fino al 31 dicembre 1938 in virtù del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1362, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1939-XVIII. Sono altresì prorogate al 31 dicembre 1939-XVIII le norme del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1133, sulle concentrazioni delle imprese di assicurazione.

Le agevolazioni tributarie concesse dai detti provvedimenti legislativi per le operazioni di fusione e di concentrazione, sono applicabili alle società commerciali già regolarmente costituite alla data del 30 giugno 1936, ma non sono ammessi rimborsi per tasse ordinarie relative a fusioni e concentrazioni già avvenute.

Art. 2.

È ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1939-XVIII l'efficacia del R. decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1623, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 330, contenente provvedimenti per le deliberazioni di aumento di capitale mediante emissione di azioni privilegiate.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, foglio 51. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 gennaio 1939-XVII, n. 161.
Radiazione dal quadro del naviglio da guerra dello Stato delle Regie navi « Quarto », « Cortellazzo », « Monfalcone », « Falco », « Aquila », « Pepe », « Poerio », « Farinati » e « Vitturi ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e sue successive modificazioni;
Udito il parere del Comitato degli Ammiragli;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le Regie navi « Quarto », « Cortellazzo », « Monfalcone », « Falco », « Aquila », « Pepe », « Poerio », « Farinati » e « Vitturi » sono radiate dal quadro del naviglio da guerra dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, foglio 40. — MANCINI

REGIO DECRETO 9 gennaio 1939-XVII, n. 162.

Reinscrizione nel quadro del naviglio da guerra dello Stato della Regia nave « Marte ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto in data 21 giugno 1938, n. 1080, col quale si sospendeva temporaneamente l'inscrizione nel quadro del naviglio da guerra della Regia nave « Marte »;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia nave « Marte » è reinscritta nel quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 13 dicembre 1938-XVII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, foglio 41. — MANCINI

REGIO DECRETO 3 gennaio 1939-XVII.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale combattenti della tenuta « Vallelata » in zona di Pomezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 12 dicembre 1938-XVII, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Tenuta denominata « Vallelata » dell'estensione di circa ettari 386, sita in territorio del comune di Aprilia, in vicinanza della stazione ferroviaria di Aprilia e della via principale per Nettuno, e di pertinenza, come in catasto, della ditta Colananni Pietro fu Giovanni; confina con la parte di tenuta in proprietà dell'Opera; tenuta « Buonriposo »; tenuta « Apriliana » e terreni del già Tufello Panichi.

La predetta tenuta è riportata nel catasto rustico del comune di Aprilia, partita n. 3/10, intestata alla ditta Colananni Pietro fu Giovanni, alla mappa n. 56, mappali nn. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22/1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30/1, 31, 32, 33, 34, 34 1/2, 35, 36, 37/1, 37/3, 38, 44, 4, 68, 69, 37, 37/2, 72, 73, 74, 75 per la superficie complessiva di ettari 386.71.20, e con la rendita imponibile di L. 21.945,87;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 27 dicembre 1938-XVII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tenuta « Vallelata » sopra descritta è trasferita in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione della tenuta stessa, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 500.000 (cinquecentomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1939-XVII
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 260. — D'ELIA.

(796)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1938-XVII.

Costituzione della Commissione censuaria centrale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, che approva il testo unico delle leggi sul nuovo catasto;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1507, che apporta modifiche alla costituzione e al funzionamento della Commissione censuaria centrale;

Visto che, ai sensi dell'art. 2 del predetto Regio decreto-legge, devesi provvedere al rinnovamento della Commissione censuaria centrale secondo le norme dell'art. 1 dello stesso Regio decreto-legge;

Viste le designazioni delle Confederazioni fasciste degli agricoltori, dei lavoratori dell'agricoltura e dei professionisti ed artisti;

Decreta:

Per un triennio dalla data del presente decreto la Commissione censuaria centrale è costituita come appresso:

Vice presidente:

Serpieri on. gr. cord. prof. Arrigo, rettore della Regia università di Firenze, deputato al Parlamento.

Membri effettivi:

Tucci gr. uff. dott. ing. Michele, direttore generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali;

Buoncristiano gr. uff. dott. Gaetano, direttore generale delle Imposte dirette;
Russo comm. avv. Giacomo, consigliere di Corte di cassazione;
De Bernardinis comm. avv. Angelo, sostituto avvocato generale;
Mariani gr. uff. prof. Mario, direttore generale nel Ministero dell'agricoltura;
Pestellini comm. dott. Tito, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Ricchioni on. comm. prof. Vincenzo, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Tappi comm. prof. Manlio, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
Zanelli comm. dott. ing. Paolo, designato dalla Confederazione fascista dei professionisti ed artisti per il Sindacato nazionale fascista degli ingegneri;
Girelli comm. geom. Mario, designato dalla Confederazione fascista dei professionisti ed artisti per il Sindacato nazionale fascista dei geometri;
Papi cav. prof. Ciro, designato dalla Confederazione fascista dei professionisti ed artisti per il Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli;
Brizi cav. di gr. cr. prof. Alessandro, ordinario di economia politica e agraria nella Regia università di Napoli;
Fantini gr. uff. prof. Oddone, medaglia d'oro, docente di politica economica e finanziaria nella Regia università di Perugia;
Medici prof. Giuseppe, direttore dell'Istituto di economia e politica agraria nella Regia università di Torino;
Michelini dei conti di S. Martino on. dott. Gabriele, deputato al Parlamento;
Montemurri gr. uff. avv. Giuseppe.

Membri supplenti:

Bandini prof. Mario, direttore dell'Istituto di economia e politica agraria nella Regia università di Perugia;
Ronchi comm. prof. Vittorio;
Sovera cav. uff. dott. ing. Aldo Luigi;
Turbati cav. dott. Eugenio, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori.

Tutti i suddetti membri sono iscritti al Partito Nazionale Fascista.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 novembre 1938-XVII

Il Ministro: Di Revel

(735)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1939-XVII.
Classificazione del comune di Ischia agli effetti delle imposte di consumo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 25 agosto 1938-XVI, n. 1648, col quale i comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana sono stati riuniti in unico Comune con denominazione « Ischia » e sede municipale in Ischia;

Visto l'art. 11 del testo unico per la finanza locale approvato col R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che, agli effetti dell'applicazione delle imposte di consumo e delle tasse, ripartisce i Comuni in nove classi, in base alla popolazione legale risultante dall'ultimo censimento ufficiale del Regno;

Visto l'art. 2 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvato col R. decreto 30 aprile 1936, n. 1138;

Ritenuto che secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento del 21 aprile 1936, approvato col R. decreto 25 marzo 1937, n. 462, i sei accennati Comuni avevano una popolazione residente (legale) così distinta:

	Abitanti
Barano	N. 6525
Casamicciola	» 4086
Forio	» 6415
Ischia	» 9252
Lacco Ameno	» 1848
Serrara Fontana	» 2292

per il che il nuovo comune di Ischia, risultando di una complessiva popolazione legale di 30418 abitanti, dev'essere assegnato alla classe *E*;

Decreta:

Il comune di Ischia (Napoli) è assegnato alla classe *E* agli effetti dell'applicazione delle imposte e delle tasse di cui al testo unico per la finanza locale approvato col Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Il Prefetto della provincia di Napoli è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 febbraio 1939-XVII

Il Ministro: Di Revel

(797)

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1939-XVII.
Istituzione di un premio in danaro a favore dei pescatori italiani che catturino ed uccidano delfini.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Ritenuta la necessità di incoraggiare ed intensificare la lotta contro i delfini, per attenuare i danni che essi sogliono produrre ai pescatori durante le operazioni di pesca;

Decreta:

Art. 1.

È istituito un premio di L. 50 a favore di qualsiasi cittadino italiano che, entro il 31 dicembre 1939, catturi ed uccida, portandolo poi a terra, un delfino.

Il premio è elevato a L. 100, quando si tratti di femmina, durante il periodo di riproduzione.

La spesa relativa sarà posta a carico del capitolo 75 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste, per l'esercizio 1938-39 sul quale è all'uopo impegnata la somma di L. 40.000 (lire quarantamila).

Art. 2.

I premi saranno pagati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base a verbale dell'autorità marittima locale, che accerti l'uccisione e la distruzione della testa e della pinna codale del cetaceo.

I verbali saranno trasmessi al Ministero della Regia capitaneria di Porto competente, con la indicazione, da parte di quest'ultima, della persona alla quale dovrà essere corrisposto il premio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° gennaio 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(740)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1939-XVII.

Disciplina della raccolta, nei pubblici macelli, di organi e ghiandole destinate alla produzione di medicinali.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R. decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

Veduto il decreto Ministeriale 17 febbraio 1929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47, del 25 febbraio stesso anno, concernente norme per il prelevamento del sangue, nei pubblici macelli, dagli istituti autorizzati alla produzione di sieri, vaccini e prodotti affini;

Considerata la necessità di disciplinare il prelevamento, nei pubblici macelli, delle ghiandole ed altri organi destinati alla produzione di medicinali;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità (Sezione 1ª), emesso nell'adunanza dell'8 luglio 1938;

Decreta:

Art. 1.

Il prelevamento, nei pubblici macelli, di organi e ghiandole destinati alla produzione di medicinali, è subordinato a speciale autorizzazione da rilasciarsi dal Ministero dell'interno, agli istituti o stabilimenti debitamente autorizzati a detta produzione.

A tal fine, gli interessati dovranno inoltrare, per il tramite della competente Prefettura, regolare domanda, nella quale dovranno indicarsi:

a) la sede dell'istituto o stabilimento in cui detti organi o ghiandole verranno lavorati;

b) lo scopo per cui se ne richiede il prelevamento;

c) il presunto quantitativo che si intende prelevare settimanalmente.

Ai fini di cui sopra, i proprietari degli animali macellati hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei predetti istituti o stabilimenti le ghiandole e gli organi per i quali sia fatta regolare richiesta a mezzo del direttore del macello.

Art. 2.

Gli organi e ghiandole da prelevare devono provenire da animali riconosciuti perfettamente sani alla visita veterinaria, eseguita prima e dopo la macellazione, risultare esenti da qualunque lesione ed alterazione, essere raccolti con tutte le regole igieniche; il pancreas deve essere asportato subito dopo l'avvenuta macellazione dell'animale.

Tutto il materiale prelevato sarà raccolto in adatti recipienti riconosciuti, dalla competente autorità sanitaria, idonei per la buona conservazione anche durante il trasporto del macello all'istituto o stabilimento al quale è destinato.

Apposito certificato sanitario, da rilasciarsi dal direttore del macello, dovrà scortare il materiale prelevato e dovrà essere conservato e tenuto a disposizione dell'autorità sanitaria per gli eventuali controlli.

Art. 3.

Le norme di cui al presente decreto si applicano anche al prelevamento, dai pubblici macelli, di feti ed embrioni destinati alla produzione di medicinali.

Art. 4.

Negli istituti o stabilimenti autorizzati alla raccolta di organi, ghiandole, feti, embrioni, ecc., deve essere tenuto apposito registro costituito di pagine come al modulo allegato al presente decreto, da tenersi regolarmente aggiornato e nel quale devono riportarsi le seguenti indicazioni: macello dove è avvenuto il prelevamento, data della raccolta, qualità e quantità del materiale prelevato, destinazione.

Art. 5.

Il prezzo degli organi e ghiandole da prelevare, dovrà essere fissato dalla autorità comunale e corrispondere a quello corrente per i diretti acquisti fatti al macello a scopo di rivendita per uso alimentare.

Il prezzo dovrà essere minimo per le ghiandole non destinate ad uso alimentare.

Quando trattasi di fegato e di cervello, il quantitativo da prelevare sarà stabilito in misura tale da non compromettere le indispensabili esigenze del consumo alimentare.

Il Ministro per l'interno, potrà, con propria disposizione, modificare il prezzo come sopra stabilito quando, per ragioni superiori di pubblico interesse, ne riconosca la necessità.

Art. 6.

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno puniti a termini di legge.

Il Governatore di Roma ed i Prefetti del Regno sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° febbraio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: Buffarini

Nome dell'Istituto o stabilimento autorizzato alla preparazione di prodotti opoterapici . . . .

Macelli da cui provengono gli organi, le ghiandole, ecc. destinati alla produzione di medicinali	Data della raccolta	Quantità e qualità del materiale prelevato	Destinazione del materiale prelevato	Osservazioni

(739)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1939-XVII.
Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario della Compagnia portuale « A. Diaz » di Napoli.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936-XIV, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali;
Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1938-XVI, col quale il tenente colonnello di porto in P.A., Aniello Sansone, venne nominato commissario straordinario per la Compagnia portuale « Armando Diaz » di Napoli;
Considerata l'opportunità di prorogare i poteri conferiti al predetto commissario;

Decreta:

I poteri conferiti al tenente colonnello di porto in P.A., Aniello Sansone, quale commissario straordinario per la Compagnia portuale « Armando Diaz » di Napoli sono prorogati di mesi sei a decorrere dal 10 gennaio 1939-XVII.
Resta confermata, per detto periodo, la misura dell'indennità giornaliera lorda di lire trentacinque, di cui all'art. 3 del citato decreto Ministeriale 1° luglio 1938-XVI, da ridurre a mente dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, rispettivamente convertiti nelle leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e 14 giugno 1934-XII, n. 1038.

Roma, addì 9 gennaio 1939-XVII

Il Ministro per le comunicazioni
BENNI

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

(736)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1939-XVII.
Autorizzazione a gestire Magazzini generali in Como.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei Magazzini generali, nonchè il regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;
Vista la domanda della Società anonima magazzini generali di Como intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire e gestire Magazzini generali in Como;
Sentito il parere espresso dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Como nella seduta del 28 febbraio 1938-XVI;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima magazzini generali di Como è autorizzata ad istituire e gestire in Como, via Stelvio, Magazzini generali per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate.
Ai depositi di merce in detti magazzini saranno applicati il regolamento e le tariffe approvati dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Como in data 28 febbraio 1938-XVI.

Art. 2.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni di Como provvederà alla esecuzione del presente decreto e — entro sei mesi dalla pubblicazione di questo — proporrà al Ministero l'ammontare della cauzione che la Società in questione deve versare a norma di legge per l'esercizio dei Magazzini generali.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 febbraio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: RICCI

(738)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 28 gennaio 1939-XVII, è stato concesso l'exequatur al signor Stefano Frumento, vice-console onorario di Norvegia a Savona.

(748)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del commissario straordinario del Consorzio di bonifica Montà Portello in provincia di Padova

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 2 febbraio 1939-XVII, n. 196, è stato nominato commissario governativo del Consorzio di bonifica Montà Portello, con sede in Padova, il dott. comm. Domenico Pirozzi.

(749)

Nomina del commissario straordinario del Consorzio di bonifica della Val di Paglia Superiore

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 855, del 7 febbraio 1939-XVII, il prof. Domenico Laurenti è stato nominato commissario straordinario del Consorzio di bonifica della Val di Paglia Superiore, in sostituzione del principe Paolo Boncompagni Ludovisi.

(750)

Nomina del commissario straordinario del Consorzio di bonifica della Val d'Orcia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste n. 856 del 7 febbraio 1939-XVII, è stata disciolta l'Amministrazione ordinaria del Consorzio di bonifica della Val d'Orcia ed è stato nominato commissario straordinario dell'Ente il prof. Domenico Laurenti.

(751)

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica della Bassa Lodigiana in provincia di Milano

Con decreto Ministeriale n. 144, in data 2 febbraio 1939-XVII, è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio di bonifica della Bassa Lodigiana, con sede in Codogno (Milano) contenente i coordinamenti e le modificazioni deliberate dall'assemblea straordinaria dei consorziati del 18 dicembre 1938.

(763)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Avviso-diffida

Per opportuna norma, si dichiara che gli editori e i librai non potranno pretendere il pagamento delle pubblicazioni e dei periodici inviati ai direttori delle Biblioteche pubbliche governative, se non quando avranno ricevuto una esplicita richiesta di acquisto.

Pertanto, qualora le pubblicazioni e i periodici fossero richiesti semplicemente in esame dai predetti direttori o fossero spontaneamente inviati alle Biblioteche gli editori e i librai non potranno pretendere il relativo prezzo, anche nel caso in cui i libri siano restituiti dopo il termine da essi stabilito.

Il Ministro: BOTTAI

(747)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificato provvisorio del Prestito del Littorio

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 286.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Ribolli Giuseppe, domiciliato in Avio (Trento) è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del prestito del Littorio 5 per cento, n. 14099, del capitale nominale di L. 500, emesso il 21 gennaio 1927 dalla Banca d'Italia, filiale di Trento, all'ordine della famiglia Ribolli.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso il certificato si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 1° febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(746)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 288.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1290 — Data: 10 ottobre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera — Intestazione: Canitano Giovanni di Roberto — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1233 — Data: 12 luglio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania — Intestazione: Battiato Antonio fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 96 — Data: 20 settembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Sforzi Alfredo fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: 2 Buoni del tesoro 4 per cento al portatore, capitale L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 43 — Data: 10 gennaio 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Teramo — Intestazione: Antonini Vincenzo fu Beniamino — Titoli del Debito pubblico: 3 certificati consolidato 3,50 per cento, rendita L. 136,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 885 — Data: 24 aprile 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Pottino Maddalena fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: 1 certificato consolidato 3,50 (mista), rendita L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19618 — Data: 18 giugno 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Fantoni Settimia fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12772 — Data: 28 giugno 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Pillitteri Salvatore di Pietro — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 457 — Data: 26 settembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ravenna — Intestazione: Pollini Eugenio fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: 3 cartelle 5 per cento Littorio, capitale L. 1500.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1° febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(744)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 32

Media dei cambi e dei titoli

dell'8 febbraio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89,10
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	431 —
Argentina (Peso carta)	4,37
Belgio (Belga)	3,21
Canadà (Dollaro)	18,91
Cecoslovacchia (Corona)	65,06
Danimarca (Corona)	3,9775
Germania (Reichsmark)	7,6275
Norvegia (Corona)	4,4765
Olanda (Fiorino)	10,2495
Polonia (Zloty)	359,10
Portogallo (Scudo)	0,8084
Svezia (Corona)	4,5915
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8356
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,4965
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,75
Id. 3,50 % (1902)	70,30
Id. 3,00 % Lordo	51 —
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,625
Id. Id. 5 % (1936)	92,70
Rendita 5 % (1935)	92,75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,275
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,075
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,275
Id. id 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,65
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,55
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,10

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 33

del 9 febbraio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89,05
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	430,50
Argentina (Peso carta)	4,36
Belgio (Belga)	3,21
Canadà (Dollaro)	18,90
Cecoslovacchia (Corona)	65 —
Danimarca (Corona)	3,975
Germania (Reichsmark)	7,6245
Norvegia (Corona)	4,474
Olanda (Fiorino)	10,2425
Polonia (Zloty)	358,90
Portogallo (Scudo)	0,808
Svezia (Corona)	4,5885
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8356
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,4965
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,775
Id. 3,50 % (1902)	70,275
Id 3,00 % Lordo	51 —
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,625
Id. Id 5 % (1936)	92,70
Rendita 5 % (1935)	92,775
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,35
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,075
Id. Id 5 % - Id. 1941	102,30
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,65
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,525
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,05

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Elenco n. 9 dei trasferimenti di marchi di fabbrica e di commercio trascritti nell'anno 1938-XVI.

1. Dichiarazione del 21 giugno 1937.
Marchio di fabbrica n. 28076, trasferito dalla Ditta Placci & Tedeschi, a Ferrara, alla Soc. An. Distilleria Sandro Tedeschi, a Ferrara.
(Per conferimento come da certificato del 12 maggio 1937).

2. Dichiarazione del 21 ottobre 1937.
Marchi di fabbrica nn. 13978, 16608, 16609, trasferiti dalla Soc. An. La Commerciale Francioli, ad Intra, alla Soc. An. Zeda, ad Intra.
(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 14 ottobre 1937).

3. Dichiarazione del 24 gennaio 1938.
Marchio di fabbrica n. 42608, trasferito da Perdisa Alberto, a Bologna, a Santini Caterina, a Bologna.
(Per cessione come da atto del 13 gennaio 1938, registrato a Bologna il 14 gennaio 1938, n. 3247, vol. 416, atti pubblici).

4. Dichiarazione del 29 gennaio 1938.
Marchio di fabbrica nn. 52522, 53124, trasferiti da Giorgio Giorgi, a Torino, a Perfetti Carlo, a Torino.
(Per cessione come da atti del 28 gennaio 1938, registrati a Torino il 7 febbraio 1938, nn. 33096, 33097, vol. 555, atti privati).

5. Dichiarazioni dell'8 febbraio 1938.
Marchi di fabbrica nn. 39345, 39346, 39352, 39353, trasferiti dalla L. Molteni & C., a Firenze, alla I. G. Farbenindustrie A. G., a Francoforte a/M.
(Per cessione come da atto del 10 giugno 1938, registrato a Firenze il 20 giugno 1938, n. 29275, vol. 607, atti privati).

6. Dichiarazione del 25 febbraio 1938.
Marchi di fabbrica nn. 5869, 29067, trasferiti dalla Aktiengesellschaft Farbwerke vorm Meister Lucius e Brüning, a Höchst a/M., alla I. G. Farbenindustrie A. G., a Francoforte a/M.
(Per fusione di società come da certificato del 5 gennaio 1926, registrato a Roma il 22 febbraio 1938, n. 13014, vol. 448, atti privati).

7. Dichiarazione del 22 marzo 1938.
Marchio di fabbrica n. 52839, trasferito dalla Soc. An. Invicta, a Torino, alla Soc. An. Electa, a Torino.
(Per cessione come da atto dell'11 marzo 1938-XVI, registrato a Ciriè il 14 marzo 1938, n. 559, vol. 44, atti privati).

8. Dichiarazione del 1° aprile 1938.
Marchio di fabbrica n. 46613, trasferito dalla Compagnia Thermovent Limited, a Glasgow, alla Compagnia Thermovent (1936) Limited, a Glasgow.
(Per cambiamento di denominazione sociale come da certificato del 30 settembre 1937, registrato a Firenze il 22 febbraio 1938, n. 19483, vol. 604).

9. Dichiarazione del 1° aprile 1938.
Marchio di fabbrica n. 46613, trasferito dalla Compagnia Thermovent (1936) Limited, a Glasgow, alla Società E. K. Cole Limited, a Southend-on-Sea.
(Per cessione come da atto dell'11 novembre 1937, registrato a Firenze il 22 febbraio 1938, n. 19481, vol. 604).

10. Dichiarazione del 12 aprile 1938.
Marchio di fabbrica n. 33873, trasferito dalla Carter Medicine Company, a New York, alla Carter Products Inc., a New York.
(Per cessione come da atto dell'11 febbraio 1938, registrato a Roma il 2 aprile 1938, n. 42916, vol. 537, atti privati).

11. Dichiarazione del 12 maggio 1938.
Marchio di fabbrica n. 19611, trasferito dalla Marathon Rubber Company, Inc., ad Akron, alla The Goodyear Tire e Rubber Company, ad Akron.
(Per cessione come da atto del 4 aprile 1938, registrato a Torino il 6 maggio 1938, n. 48141, vol. 557, atti privati).

12. Dichiarazione del 30 maggio 1938.
Marchio di fabbrica n. 39049, trasferito dalla Fabbrica Italiana Cicli Lygie - Dante Beretta, in liquidazione, a Milano, a Ottavio Tamassia, a Milano.
Per cessione come da atto del 27 maggio 1938, registrato a Milano il 27 maggio 1938, n. 2197, vol. 3746, atti privati).

13. Dichiarazioni del 31 maggio 1938.
Marchi di fabbrica nn. 13978, 16608, 16609, 23651, 24525, 24526, 24527, 28523, 30165, 30166, 32388, 32468, 33301, 34875, 38113, 38421, 38652, 40399, 40400, 40806, 40939, 42981, 43075, 43076, 43456, 44780, 45304, 46756, 47630, 47717, 47740, 49055, 49056, 49437, 49438, 49439, 49700, 52103, 52104, 52105, 52106, 52107, 52848, 53224, 53738, trasferiti dalla S. A. Zeda, ad Intra (Novara), alla S. A. Nestlè, a Milano.
(Per cessione come da atto del 23 marzo 1938, registrato a Cassano d'Adda il 25 marzo 1938, n. 1376, vol. 57, atti pubblici).

Nota. — I trasferimenti di marchi compresi nel presente elenco sono riportati nel fascicolo n. 9 mese di settembre 1938-XVI del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio ».

Roma, addì 14 dicembre 1938-XVII

Il direttore: A. ZENGARINI

(765)

Elenco n. 10 dei trasferimenti di marchi di fabbrica e di commercio trascritti nell'anno 1938-XVI

1. Dichiarazione del 18 luglio 1938.
Marchio di fabbrica n. 53605, trasferito da Pestalozza Paolo, a Milano, alla Soc. An. Naclon, a Milano.
(Per cessione come da atto del 15 giugno 1938, registrato a Cassano d'Adda il 23 giugno 1938, n. 1593, vol. 57, atti privati).

2. Dichiarazione del 28 luglio 1938.
Marchio di fabbrica n. 46274, trasferito dalla Soc. An. Attilio Ballarati, in liquidazione, a Busto Arsizio, alla Ditta Attilio Ballarati, a Busto Arsizio.
(Per cessione come da atto del 30 maggio 1938, registrato a Busto Arsizio il 10 giugno 1938, n. 1915, vol. 106, atti privati).

3. Dichiarazione dell'11 agosto 1938.
Marchio di fabbrica n. 2799, trasferito dalla The Westinghouse Brake and Saxby Signal Company Limited, a Londra, alla Westinghouse Brake and Signal Company Limited, a Londra.
(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° giugno 1938, registrato a Roma il 2 agosto 1938, n. 2126, vol. 453, atti privati).

4. Dichiarazione dell'11 agosto 1938.
Marchio di fabbrica n. 2799, trasferito dalla Westinghouse Brake and Signal Company Limited, a Londra, alla Compagnia Italiana Westinghouse Freni e Segnali, a Torino.
(Per cessione come da atto del 9 giugno 1938, registrato a Roma il 4 luglio 1938, n. 377, vol. 543, atti privati).

Nota. — I trasferimenti di marchi compresi nel presente elenco sono riportati nel fascicolo n. 10 mese di ottobre 1938-XVI del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio ».

Roma, addì 14 dicembre 1938-XVII

Il direttore: A. ZENGARINI

(766)

Elenco n. 11 dei trasferimenti di marchi di fabbrica e di commercio trascritti nell'anno 1938-XVII

1. Dichiarazioni del 26 agosto 1938.
Marchi di fabbrica nn. 11442, 37135, trasferiti dalla The Barber Company, Inc., a Filadelfia, Penn. (S.U.A.), alla Barber Asphalt Corporation, a Filadelfia Penn. (S.U.A.).
(Per cambiamento della denominazione come da certificato del 5 maggio 1938, registrato a Roma il 20 agosto 1938, n. 2923, vol. 454, atti privati).

2. Dichiarazione del 28 luglio 1938.
Marchio di fabbrica n. 32534, trasferito dalla Automatic Telephone Manufacturing Company Limited, a Liverpool (Gran Bretagna), alla Automatic Electric Company Limited, a Liverpool (Gran Bretagna).
(Per cambiamento della ragione sociale come da certificato del 10 ottobre 1936, registrato a Roma il 3 novembre 1936, n. 6856, volume 434, atti privati).

3. Dichiarazione del 28 luglio 1938.
Marchio di fabbrica n. 32534, trasferito dalla Automatic Electric Company Limited, a Liverpool (Gran Bretagna), alla Autelco Mediterranea S.A.T.A.P. Società Anonima Telefoni ed Apparecchi di Precisione, a Milano.
(Per cessione come da atto del 14 luglio 1937, registrato a Roma il 9 giugno 1938, n. 54182, vol. 541, atti privati).

Nota. — I trasferimenti di marchi compresi nel presente elenco sono riportati nel fascicolo n. 11 mese di novembre 1938-XVII, del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio ».

Roma, addì 31 dicembre 1938-XVII

Il direttore: A. ZENGARINI

(767)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Autorizzazione alla Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, con sede in Viterbo, a sostituirsi al Banco di Santo Spirito (Regionale del Lazio), con sede in Roma, nell'esercizio della filiale di Carbognano (Viterbo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;
Veduta la convenzione stipulata in data 13 gennaio 1939-XVII fra la Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, con sede in Viterbo, e il Banco di Santo Spirito (Regionale del Lazio), società anonima con sede in Roma, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Carbognano (Viterbo);

Autorizza

la Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, con sede in Viterbo, a sostituirsi al Banco di Santo Spirito (Regionale del Lazio), società anonima con sede in Roma, nell'esercizio della filiale di Carbognano (Viterbo), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.
La sostituzione anzidetta avverrà a decorrere dal 16 febbraio 1939-XVII.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(815)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorsi a 73 posti di tenente medico, a 4 posti di tenente chimico-farmacista e a 7 posti di tenente veterinario

IL DUCE
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, sull'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110, e successive modificazioni;
Vista la legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;
Viste le norme esecutive per la prima applicazione della predetta legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026;
Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596;
Viste le norme esecutive per la prima applicazione delle predette disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito;
Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visti i Regi decreti-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estendono a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale o in servizio non isolato all'estero le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi di nomina ad impieghi statali;
Visto il decreto del Capo del Governo del 16 giugno 1932-X, contenente le norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali, e successive modificazioni;
Vista l'autorizzazione del Capo del Governo dell'8 ottobre 1938-XVI;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti nei ruoli del servizio permanente effettivo del Regio esercito i seguenti concorsi, per titoli ed esami:
a) per 73 posti di tenente medico;
b) per 4 posti di tenente chimico-farmacista;
c) per 7 posti di tenente veterinario.

Art. 2.

A tali concorsi potranno partecipare gli ufficiali in S.P.E. e di complemento, i sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo, di qualsiasi arma o corpo, nonchè gli altri cittadini del Regno, i quali tutti non oltrepassino il 32° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite massimo di età è aumentato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nei territori dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che abbiano partecipato a operazioni militari in servizio non isolato all'estero o a cicli di operazioni di grande polizia coloniale nei suddetti territori posteriormente a quest'ultima data;

b) di quattro anni per coloro che risultino iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

c) di due anni per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

d) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Gli aumenti di cui alle lettere a) e b) non si cumulano.

Quelli di cui alle lettere c) e b) si cumulano fra loro e con quelli previsti dalle lettere a) e b) purchè, complessivamente, non si superino i 45 anni.

Sono esclusi dal partecipare ai concorsi gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 3.

Norme cui dovranno attenersi i concorrenti.

I concorrenti dovranno far domanda, in carta da bollo da L. 6, indirizzata al Ministero della guerra (Direzione generale ufficiali in servizio permanente - Divisione 2ª), con l'obbligo di presentarla, unitamente ai documenti prescritti, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Comando del distretto cui sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al comando del Corpo od ente dal quale dipendono, ovvero, in tutti gli altri casi, al comando del distretto nella cui circoscrizione risiedono.

I concorrenti residenti all'estero hanno l'obbligo di presentare la domanda, nel termine suddetto, alla competente autorità diplomatica o consolare.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) elencare i documenti e titoli allegati;

b) indicare il loro preciso recapito, quello della propria famiglia, se in servizio militare, e il distretto cui sono in forza (delle successive eventuali variazioni dovranno darne tempestiva partecipazione all'ente cui è stata presentata la domanda e al Ministero);

c) dichiarare che non appartengono alla razza ebraica.

Non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* i concorrenti dovranno, altresì, presentare alle stesse autorità di cui al primo comma del presente articolo i seguenti documenti:

1) certificato di nascita, in carta da bollo da L. 4, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

2) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 4, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, dal prefetto se rilasciato dal podestà nella sua qualità di capo del Comune.

Gli italiani non regnicoli che avessero ottenuto la cittadinanza italiana debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono;

3) certificato, in carta da bollo da L. 4, rilasciato nell'anno XVII E. F. dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento (o da chi ne faccia le veci), ovvero da gerarchie fasciste locali con il visto del segretario federale (o di chi ne faccia le veci) attestante l'appartenenza, nonchè l'anno, il mese e il giorno di iscrizione ai Fasci di combattimento, o ai gruppi universitari fascisti, o alla G.I.L. Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato, da rilasciarsi personalmente dal segretario federale, deve contenere, inoltre, l'attestazione se vi sia stata o non interruzione, ed essere vistato dal Segretario del Partito (o da chi ne faccia le veci).

Per i cittadini italiani residenti all'estero e per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero;

4) certificato di penalità, in carta da bollo da L. 12 di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal segretario della Regia procura del luogo di nascita del concorrente e legalizzato dal procuratore del Re Imperatore.

Per i cittadini italiani nati all'estero, il certificato di penalità dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero della giustizia;

5) certificato di moralità e di buona condotta, in carta da bollo da L. 4, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza abituale e legalizzato dal prefetto;

6) certificato di stato libero, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande; oppure, se il concorrente è ammogliato, certificato comprovante l'atto di matrimonio. Detti certificati, in carta da bollo da L. 4, debbono essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore;

7) fotografia recente, con firma del concorrente, autenticata da un Regio notaio o dal podestà. La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore; quella del podestà dal prefetto.

Se il concorrente è in servizio militare la fotografia può essere autenticata dal comandante del Corpo o ente dal quale dipende; se trovasi all'estero dall'autorità diplomatica o consolare;

8) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo; oppure diploma originale di laurea in medicina e chirurgia se l'aspirante fu laureato entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925: (per gli aspiranti alla nomina a tenente medico);

diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di chimico e diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista; oppure diploma originale di laurea in chimica e farmacia, o il diploma originale di laurea in chimica e il diploma originale in farmacia se il concorrente li conseguì entro il 31 dicembre 1924, o ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925 (per gli aspiranti alla nomina a tenente chimico farmacista);

diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario; oppure diploma originale di laurea in zooiatria, se la laurea fu conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 50 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 876, durante l'anno accademico 1924-25 (per gli aspiranti alla nomina a tenente veterinario).

Le copie notarili, in carta da bollo da L. 8, che possono essere prodotte in vece dei diplomi originali su menzionati, devono essere legalizzate dal presidente del Tribunale o dal pretore.

Il concorrente qualora non si trovi in possesso del diploma originale di abilitazione, può produrre, in sua vece, un certificato della competente università, in carta da bollo da L. 4, attestante la conseguita abilitazione;

9) certificato della segreteria della competente università, in carta da bollo da L. 4, dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari, nonchè il voto finale conseguito nell'esame di laurea;

10) certificato della segreteria della competente università, in carta da bollo da L. 4, dal quale risultino le votazioni riportate negli esami di abilitazione (tale certificato può essere omesso solo nel caso in cui le votazioni anzidette risultino dal certificato di cui all'ultimo comma del precedente n. 8).

Per gli aspiranti alla nomina a tenente chimico-farmacista il certificato di cui al n. 9 deve contenere le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari della facoltà di chimica e farmacia, o della facoltà di chimica e della facoltà o scuola di farmacia, nonchè le votazioni finali conseguite negli esami di laurea o di diploma, e il certificato di cui al n. 10 le votazioni riportate negli esami di abilitazione sia per la professione di chimico e sia per la professione di farmacista;

11) tutti quei titoli di studio, scientifici e di carriera, che il concorrente credesse di produrre.

Gli ufficiali in S.P.E. del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 7; gli ufficiali in S.P.E. della M.V.S.N. sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5, gli ufficiali e gli aspiranti ufficiali di complemento, purchè in servizio, sono dispensati dalla presentazione del documento indicato al n. 2.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I candidati, al fine di non incorrere nell'esclusione dal concorso, devono ottemperare rigorosamente a quanto è richiesto nel presente articolo, curando scrupolosamente di presentare alla competente autorità tutti i documenti richiesti, non oltre il termine stabilito, in perfetta regola con le date di rilascio e le dovute legalizzazioni.

Solo per i concorrenti che trovansi in Libia, nelle Isole italiane dell'Egeo, nei territori dell'A.O.I. o all'estero, i documenti richiesti potranno pervenire al Ministero entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, fermo restando l'obbligo di presentare la domanda non oltre i sessanta giorni dalla suddetta data (l'invio dei documenti stessi potrà essere effettuato direttamente dalle rispettive famiglie o da altra persona di fiducia che i concorrenti dovranno indicare nella domanda).

Art. 4.

Norme cui dovranno attenersi le autorità militari.

Le autorità riceventi accetteranno le sole domande che dai candidati siano presentate, con tutti i documenti prescritti, non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo quanto è disposto per i concorrenti di cui all'ultimo comma del precedente art. 3.

All'uopo su ogni domanda l'autorità ricevente dovrà far risultare esplicitamente la data sotto la quale vengono presentati la domanda e i documenti che devono corredarla, tenendo presente che nessun documento può essere accettato dopo i termini prescritti.

Le autorità riceventi trasmetteranno, al più presto, direttamente al Ministero della guerra (Direzione generale ufficiali in servizio permanente - Divisione 2ª), le domande, con gli annessi documenti, a mano a mano che vengano presentate, facendole, ad ogni modo, pervenire al Ministero stesso non oltre 75 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non oltre il termine ora accennato, le autorità riceventi faranno, altresì, pervenire al Ministero della guerra:

a) il libretto personale aggiornato con le note caratteristiche e con i rapporti informativi, se il concorrente è ufficiale;

b) copia aggiornata dello stato di servizio, se il concorrente è ufficiale, o del foglio matricolare, se il concorrente è sottufficiale o militare di truppa; ovvero certificato di esito di leva negli altri casi;

c) rapporto informativo particolareggiato riguardante il servizio prestato, se il concorrente si trovi alle armi;

d) una dichiarazione di visita medico-collegiale, dalla quale risulti in modo esplicito se il concorrente è idoneo o non al servizio militare incondizionato nel territorio del Regno e nelle Colonie. Tale visita sarà effettuata presso un ospedale militare in sede di Comando di corpo d'armata, da una Commissione composta del rispettivo direttore di sanità (presidente), del direttore dell'ospedale e di un altro ufficiale medico superiore (membri).

Per i concorrenti che trovansi in Libia, nei territori dell'A.O.I. o in servizio non isolato all'estero la visita sarà effettuata presso Commissioni costituite da un tenente colonnello medico (presidente), e da due ufficiali medici, possibilmente superiori (membri) secondo disposizioni che emaneranno i rispettivi comandi di truppe.

Per i concorrenti che trovansi nelle Isole italiane dell'Egeo la visita sarà effettuata presso una Commissione composta dell'ufficiale medico superiore dirigente i servizi sanitari dell'Egeo (presidente), e di due altri ufficiali medici (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti che trovansi all'estero, le Regie autorità diplomatiche o consolari delegheranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che dev'essere vistato dalle predette autorità.

Nelle visite su accennate, tenuto presente il compito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente e che, come tali, devono, anche dal lato della resistenza fisica, essere di esempio ai loro inferiori, dovrà essere accertato, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di valida costituzione fisica, con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi ed apparati e diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace e in guerra tanto nel Regno che nelle colonie.

Il limite minimo di statura è fissato, senza eccezione alcuna, in m. 1,60.

Le commissioni sanitarie dovranno inoltre accertare che i candidati abbiano il visus uguale all'unità in un occhio almeno, e non inferiore ad un terzo nell'altro, corretto, in ambo gli occhi, l'eventuale vizio di refrazione, che non dovrà essere superiore alle sei diottrie se miopico, alle tre diottrie se ipermetropico, e se astigmatico dovrà essere di tal grado che la miopia o la ipermetropia totale non sia superiore, rispettivamente, alle sei ed alle tre diottrie; per quanto riguarda la funzione uditiva, essi dovranno percepire la voce afona ad otto metri di distanza da un orecchio almeno, e ad una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia-disartria) anche se in forme lievi.

Saranno eseguiti gli esami sussidiari del caso e, sempre, per tutti i candidati, l'esame radioscopico del torace.

I candidati che non si presentassero a visita alla data stabilita dalla competente autorità perderanno il diritto al concorso.

Le autorità sanitarie trasmetteranno immediatamente all'autorità che ha disposto la visita la relativa dichiarazione medica.

I concorrenti che venissero giudicati non idonei al servizio militare incondizionato saranno senz'altro esclusi dal partecipare al concorso e ad essi verranno restituiti i documenti presentati a corredo della loro domanda, la quale, invece, dovrà essere trasmessa al Ministero, unitamente alla dichiarazione di visita medica;

e) le informazioni dell'Arma dei carabinieri Reali sulla condotta morale, civile e politica del concorrente, e, se questi è ammogliato, anche informazioni dettagliate sulle condizioni sociali e di moralità della sposa e della di lei famiglia. Nelle informazioni dovrà farsi risultare se il concorrente appartiene o meno alla razza ebraica e se la sposa è italiana;

f) richiesta di certificato generale mod. 44 (già mod. 42 di cui alla circolare 228 del Giornale militare 1914).

Per i concorrenti che trovansi in Libia, nelle Isole italiane dell'Egeo, nei territori dell'A.O.I. o all'estero, le autorità riceventi trasmetteranno immediatamente al Ministero della guerra la domanda presentata nel termine prescritto e i documenti eventualmente annessi, nonchè i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), omettendo la trasmissione del libretto personale; mentre per i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), le autorità stesse interesseranno gli enti competenti del Regno perchè ne curino la trasmissione al Ministero direttamente.

Per i concorrenti che siano ufficiali in S.P.E. non occorrono i documenti di cui alle precedenti lettere *d*), *e*), *f*).

Le autorità cui siano notificati cambiamenti di recapito dei concorrenti, a senso del precedente art. 3, ne daranno sollecita comunicazione al Ministero della guerra.

Art. 5.

Visita medica di accertamento definitivo.

I concorrenti, che abbiano riportato nella prova scritta il punto minimo richiesto saranno tutti sottoposti ad una seconda visita medica per gli accertamenti definitivi, con le modalità stabilite per la prima visita, presso una Commissione unica nominata, dal Ministero della guerra (Direzione generale di sanità militare).

Tale visita sarà effettuata in prossimità o durante il periodo stabilito per lo svolgimento delle prove orali e pratiche.

I candidati giudicati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Art. 6.

Norme concernenti le Commissioni giudicatrici e lo svolgimento degli esami.

Le Commissioni giudicatrici, per la valutazione dei titoli e per gli esami di concorso, saranno composte:

a) per la nomina a tenente medico, di sette ufficiali medici (il presidente e sei membri).

Disimpegnerà le funzioni di segretario un ufficiale medico, senza diritto a voto. La Commissione potrà suddividersi in due sotto commissioni, l'una per la prova di clinica medica e chirurgica, e l'altra per quella di anatomia topografica;

b) per la nomina a tenente chimico farmacista, di tre ufficiali del corpo sanitario (il presidente e due membri).

Disimpegnerà le funzioni di segretario un ufficiale del corpo sanitario, senza diritto a voto;

c) per la nomina a tenente veterinario, di un colonnello veterinario (presidente), e di due ufficiali superiori veterinari (membri).

Disimpegnerà le funzioni di segretario un ufficiale veterinario, senza diritto a voto.

Il presidente, i membri e il segretario di ciascuna Commissione giudicatrice saranno nominati dal Ministero della guerra.

Ogni componente della Commissione giudicatrice disporrà di 30 punti per ogni prova di esame scritto, orale e pratico, ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa in trentesimi, dei punti a questa attribuiti.

Alla fine degli esami le votazioni ottenute nelle tre prove saranno sommate e la somma ottenuta sarà divisa per tre, per avere il punto di esame.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente disporrà di 30 punti; la somma dei punti assegnati a ciascun componente, divisa per il numero dei votanti, costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 4, al punto di valutazione dei titoli il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicheranno il punto di esame per il coefficiente 4, ed il punto di valutazione dei titoli per il coefficiente 1, si sommeranno i prodotti e si dividerà il risultato per 5.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati che, nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera, non abbiano riportato una votazione di almeno 18/30.

Per ottenere l'idoneità in ogni singolo concorso è necessario che i candidati riportino in ciascuna prova di esame una votazione non inferiore ai 18/30, e come punto di graduatoria finale una media non inferiore ai 21/30.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore a 18/30 perdono il diritto di presentarsi alle altre, e perciò il segretario della commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova subita, restituendo, contro ricevuta, i documenti presentati. Tale restituzione sarà fatta anche a coloro che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso.

I candidati, che, qualunque ne sia la causa, non si presentino a qualche prova, perdono il diritto al concorso.

Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gl'incaricati della vigilanza o coi membri della Commissione esaminatrice. Essi non devono portare appunti manoscritti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta portante il timbro di ufficio o la firma di un membro della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza. Possono soltanto consultare, nei testi che la Commissione porrà a loro disposizione, le leggi e i decreti inseriti nella raccolta ufficiale ed eventualmente i dizionari e le altre pubblicazioni che la Commissione esaminatrice stabilisse con speciale deliberazione, salvo che ciò sia vietato dai programmi di esame.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame e perde il diritto al concorso.

La Commissione esaminatrice, o il Comitato di vigilanza, deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo due almeno dei membri rispettivi devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome nome e paternità, dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della Commissione o del Comitato di vigilanza, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione del mese, giorno e ora della consegna.

Tutte le buste vengono raccolte in pieghi, che sono suggellati dal presidente e da lui firmati, unitamente ad uno almeno degli altri membri della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza e dal segretario.

I pieghi sono aperti alla presenza della Commissione esaminatrice, quando essa deve procedere all'esame degli scritti.

Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Quando gli esami scritti hanno luogo in più sedi, i lavori vengono spediti sollecitamente alla Commissione esaminatrice dai singoli Comitati di vigilanza, in piego raccomandato, pel tramite del capo dell'ufficio locale.

Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige, giorno per giorno, un processo verbale, sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

I Comitati di vigilanza devono pure redigere giornalmente il verbale delle operazioni da essi compiute, firmandolo come sopra, e trasmettendolo, nello stesso piego raccomandato, unitamente ai lavori dei candidati.

I Comitati di vigilanza, composti da tre a sei ufficiali, a seconda del numero dei concorrenti, saranno nominati dalle autorità alle quali il Ministero invierà i temi scritti.

Art. 7.

Il Ministero della guerra, deciderà inappellabilmente sull'ammissione al concorso dei singoli concorrenti, nè sarà tenuto a comunicare i motivi delle eventuali esclusioni.

Art. 8.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti e resi noti il giorno e il luogo in cui si svolgeranno gli esami.

A cura del Ministero si provvederà, altresì, a dare comunicazione agli interessati della loro eventuale ammissione.

Art. 9.

Gli esami verteranno sulle materie indicate nei programmi annessi al presente decreto.

Le graduatorie dei dichiarati idonei nei concorsi saranno pubblicate sul Giornale militare.

Art. 10.

La nomina dei vincitori dei concorsi viene conferita con decreto Reale e l'ufficiale assume i doveri inerenti al suo stato dal giorno della pubblicazione sul bollettino ufficiale della nomina stessa.

E' fatto divieto, per un periodo di sei anni dalla nomina, di chiedere la dispensa dal servizio permanente.

I concorrenti che saranno nominati tenenti in S.P.E. nel Corpo sanitario o veterinario assumeranno come data di anzianità assoluta nel grado, la data del decreto di nomina, qualora non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.

L'anzianità relativa sarà determinata a norma di legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1939-XVII

p. Il DUCE
Primo Ministro Segretario di Stato per la guerra
Il Sottosegretario di Stato per la guerra
A. PARIANI

PROGRAMMI D'ESAME
per il concorso alla nomina a tenente medico in S.P.E.

1. — *Prova scritta di igiene militare.*

Svolgimento scritto di un tema d'igiene con applicazioni al servizio militare. Il tema viene stabilito dalla Commissione. I candidati lo svolgono in un tempo non superiore alle otto ore, senza l'aiuto di libri o manoscritti.

2. — *Prova orale e pratica di clinica medica e chirurgica.*

Dalla Commissione viene assegnato al candidato un caso di clinica medica o di clinica chirurgica; il candidato dopo aver proceduto all'esame clinico illustrerà i sintomi rilevati, concludendo con la diagnosi e la terapia.

Durata della prova: a volontà della Commissione.

Questa potrà rivolgere al candidato le domande che crederà opportuno, richiedendo anche nozioni di statistica particolarmente attinenti alla scienza medica.

3. — *Prova orale e pratica di anatomia topografica.*

La Commissione assegna a ciascun candidato una tesi fra quelle sotto indicate; il candidato prepara la regione e ne dimostra poscia le particolarità anatomiche e le applicazioni chirurgiche più importanti.

Durata della prova: a volontà della Commissione.

Questa potrà rivolgere al candidato le domande che crederà opportune.

1. Regione occipito-frontale, regione temporale, topografia cranio-encefalica.
2. Regione sopraioidea.
3. Regione sottoioidea.
4. Regione parotidea.
5. Regione carotidea.
6. Regione sopraclavicolare.
7. Regione sternale.
8. Regione sottoclavicolare.
9. Regione antero laterale della parete addominale.
10. Regione lombare.
11. Regione inguino-addominale.
12. Regione dell'ascella.
13. Regione deltoidea.
14. Regione anteriore o posteriore del braccio.
15. Regione della piega del gomito ed anteriore dell'avambraccio.
16. Regione posteriore del gomito e posteriore dell'avambraccio.
17. Regione anteriore del polso e palma della mano.
18. Regione posteriore del polso e dorsale della mano.
19. Regione inguino-crurale.
20. Regione anteriore o posteriore della coscia.
21. Regione anteriore o posteriore del ginocchio.
22. Regione anteriore o posteriore della gamba.
23. Regione anteriore del collo del piede e dorsale del piede.

PROGRAMMI D'ESAME
per il concorso alla nomina a tenente chimico farmacista in S.P.E.

1. — *Svolgimento scritto di un tema di chimica farmaceutica o di chimica farmaceutica e tossicologica.*

Il tema, uguale per tutti i candidati, viene stabilito dalla Commissione.

I candidati lo svolgono in un tempo non superiore ad otto ore, senza l'aiuto di libri o di manoscritti.

2. — *Prova pratica di analisi qualitativa di un miscuglio formato di un numero complessivo di acidi e basi non superiore a dieci* (durata massima otto ore, compresa la relazione).

Durante questa prova i candidati potranno consultare i manuali di chimica analitica e quelle altre opere di chimica e farmocologia che la Commissione credesse di porre a loro disposizione.

Nella relazione che consegnerà alla Commissione, il candidato darà ragione del procedimento tenuto. Egli dovrà pure rispondere alle domande che eventualmente gli potranno essere rivolte dai componenti la Commissione.

3. — *Prova orale* (durata massima 40 minuti).

Discussione su argomenti di chimica farmaceutica, bromatologica e farmocognosia. Leggi e regolamenti più importanti riguardanti la professione del chimico e del farmacista.

PROGRAMMI D'ESAME

per il concorso alla nomina a tenente veterinario in S.P.E.

1. — *Prova scritta di igiene, epizooziologia, ippotecnia, polizia sanitaria, ispezione delle carni.*

Il tema formulato dalla Commissione esaminatrice e comunicato dal presidente viene svolto, senza sussidio di libri, opuscoli o manoscritti in un tempo non superiore alle otto ore.

2. — *Prova orale di anatomia normale e patologica; fisiologia; patologia generale e speciale, medica e chirurgica; materia medica.*

Durata della prova: a giudizio della Commissione e non mai superiore ad un'ora.

Modalità: il candidato estrae a sorte una tesi fra quelle in appresso indicate, la svolge e risponde alle domande che su di essa la Commissione crederà rivolgergli.

Tesi.

1. Micro-organismi patogeni, vegetali, animali. Nozioni generali sulla loro morfologia e biologia. Influenza delle condizioni fisiche dell'ambiente sulla vita dei batteri. Cenni generali sui virus filtrabili.

2. Via di penetrazione dei germi patogeni nell'organismo animale. Malattie di infezione. Condizioni che favoriscono od ostacolano lo sviluppo delle infezioni. Immunità.

3. Principali sistemi di accertamento diagnostico dei morbi di infezione. Morva: eziologia, forme cliniche, anatomia patologica, misure di polizia sanitaria. Malleina e suo impiego diagnostico. Bacillo del carbonchio ematico, vaccinazioni, siero vaccinazioni anticarbonchiose.

4. Sangue: sua costituzione e sua funzione, alterazioni della massa sanguigna (pletora ed oligoemia) e dei suoi componenti. Organi ematopoietici. Nozioni generali sulle affezioni protozoarie del sangue. Piroplasmosi equina.

5. Febbre: suo concetto, fenomeni febbrili, decorso della febbre, tipi, stadi, esiti, significato della febbre nella diagnosi e prognosi delle malattie. Influenza: concetto, eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, cura e profilassi.

6. Processo inflammatorio: eziologia, sintomi, fenomeni istologici, prodotti inflammatori, esiti e cura. Setticemie e pioemie.

7. Circolazione linfatica. Linfangiti. Linfangite criptococcica: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi e terapia. Adenite equina: patogenesi, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi, siero profilassi e siero terapia.

8. Sistema muscolare. Generalità istologiche e fisiologiche dei muscoli. Reumatismo muscolare ed articolare: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Miositi.

9. Sistema nervoso. Generalità istologiche e fisiologiche. Generalità anatomiche del sistema nervoso centrale. Meningo-encefalite: eziologia, forma clinica, anatomia patologica, diagnosi, prognosi e cura. Tetano: eziologia, forma clinica, diagnosi, prognosi e cura. Siero profilassi e siero-terapia.

10. Circolazione sanguigna. Generalità anatomiche e fisiologiche. Semeiotica dei toni cardiaci e del polso. Insufficienza valvolare e suoi effetti sulla circolazione. Pericardite: eziologia, lesioni anatomo-patologiche, sintomi, diagnosi e cura. Trombosi ed embolia.

11. Anatomia del tubo digerente. Funzione della digestione. Assorbimento intestinale. Catarro acuto e cronico gastro-intestinale. Enteriti tossiche ed infettive. Coliche negli equini.

12. Peritoneo. Generalità anatomiche e fisiologiche. Peritonite; eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Fegato: generalità anatomiche e fisiologiche. Bile; gligogene e loro funzioni. Lesioni anatomo-patologiche più frequenti a riscontrarsi nel fegato.

13. Reni. Generalità anatomiche e fisiologiche. Nefrite: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, sintomi, decorso, esiti, prognosi e cura. Calcoli in generale ed in particolare di quelli urinari, loro caratteri fisici e composizione chimica, disturbi funzionali dovuti alla loro presenza nell'apparecchio urinario e valore della cura medica e chirurgica.

14. Cavità nasali, faringe e laringe. Cenni anatomici e fisiologici. Processi inflammatori della mucosa nasale, dei seni, del faringe e del laringe. Distinzione, eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura di dette inflammazioni. Corneggio.

15. Bronchi, polmoni e pleura. Generalità anatomiche. Respirazione polmonare. Meccanica respiratoria. Modificazioni subite dall'aria e dal sangue nei polmoni. Bronchite, polmonite, pleurite: distinzioni, eziologia, forme cliniche, lesioni anatomopatologiche diagnosi: prognosi e cura.

16. Anatomia e fisiologia della pelle. Principali dermatosi ed in particolare di quelle parassitarie: acariasi, ftiriasi, dermatofitzie, forme cliniche, diagnosi differenziale, cura e profilassi. Scottature.

17. Ferite e loro distinzioni. Fenomeni primitivi locali: emorragia e mezzi per arrestarla. Complicazioni generali: processo di cicatrizzazione diagnosi, prognosi e cura delle ferite. Asepsi ed antisepsi.

18. Ossa, cartilagini d'incrostamento e sinoviali articolari. Generalità anatomiche e fisiologiche. Fratture: loro distinzioni e complicazioni; eziologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura. Processo di riunione delle ossa fratturate. Osteomi. Ferite articolari ed artrite traumatica: sintomi, esito, prognosi e cura. Lussazioni in generale ed in particolare di quella della rotula, sintomi e cura.

19. Glandole salivari ed in particolare della parotide: generalità anatomiche. Saliva parotidea e mista; caratteri e composizioni, azione ed ufficio della saliva. Parotite: eziologia, lesioni anatomiche patologiche, diagnosi, prognosi e cura; successioni morbose. Fistole salivari, sintomi e cura.

20. Apparecchio genitale maschile e femminile: generalità anatomiche e fisiologiche. Malattie più frequenti: orchite, acrobustite, balanite, loro eziologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura. Botriomicosi del cordone spermatico. Morbo coitale maligno, eziologia, sintomi, diagnosi differenziale, cura. Ernie in generale, ernie inguinali; cause, sintomi, prognosi e cura.

21. Apparecchio della visione. Anatomia del globo oculare: mezzi di esplorazione dell'occhio. Congiuntivite, cheratite, oftalmia interna e specialmente di quella periodica: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Amaurosi.

22. Piede degli equini: anatomia e fisiologia; secrezione della sostanza cornea. Difetti di proporzione, di forma e di direzione dei piedi. Ferratura normale e correttiva. Carie della cartilagine alare; podo flemmatite e podotrochilite: eziologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura.

3. — *Prova orale e pratica di clinica medica e chirurgica.*

Durata della prova: a giudizio della Commissione esaminatrice.

Modalità: da due serie di equini ammalati corrispondenti l'una a malattie mediche e l'altra a malattie chirurgiche, il candidato estrae a sorte un numero per ciascuna serie e procede successivamente alla visita dei due equini. Formulata in iscritto per ciascuno la diagnosi e la prognosi della malattia o lesione riscontrata, fa una dissertazione ragionata su quanto ha osservato e risponde alle domande che la Commissione crederà rivolgergli per ciascun caso esaminato e su nozioni di statistica particolarmente attinenti alla scienza veterinaria.

Roma, addì 28 gennaio 1939-XVII

p. Il DUCE
Primo Ministro Segretario di Stato per la guerra
Il Sottosegretario di Stato per la guerra
A. PARIANI

(795)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a cinque posti di custode nel ruolo del personale di servizio delle Regie Accademie di belle arti, dei Regi Conservatori di musica e della Regia Accademia d'arte drammatica.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il regolamento 5 maggio 1918, n. 1852, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48;

Visto il R. decreto 2 giugno 1932-X, n. 690;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1760;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 208;
Visti i Regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, e 27 giugno 1937-XV, n. 1033;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542;
Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1514;
Visto il R. decreto 8 ottobre 1938-XVI, del Capo del Governo che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a cinque posti di custode in prova nel ruolo del personale di servizio delle Regie Accademie di belle arti, dei Regi Conservatori di musica e della Regia Accademia d'arte drammatica. Al concorso possono partecipare anche le donne; ad esse però potranno essere assegnati soltanto due dei posti messi a concorso.

Art. 2.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di custodi in prova nella carriera del personale delle Regie Accademie di belle arti, dei Regi Conservatori di musica e della Regia Accademia d'arte drammatica e conseguiranno la nomina a custode se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nella condizione di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, conseguiranno subito la nomina a custode.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto un assegno lordo mensile di L. 300, diminuito del 12 % a norma del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e aumentato a norma dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, oltre l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto secondo le vigenti disposizioni.

Chi provenga da altre Amministrazioni statali conserverà il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso predetto i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione 3ª), non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 6 con l'indicazione precisa dell'indirizzo del concorrente;

2° estratto dell'atto di nascita, in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 21 anno e non oltrepassato quella di 30.

Il detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i militari od invalidi di guerra o per la Causa fascista, ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII; per la difesa delle Colonie dell'A.O. a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O., dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o siano stati in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

3° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici legalizzato dal prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli o coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato generale negativo del casellario giudiziale;

6° certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la Causa nazionale, o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti per la difesa delle Colonie dell'A.O., produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Gli aspiranti ex combattenti e invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dal podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza.

Gli aspiranti feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

8° ammissione alle scuole medie o licenza elementare. E' ammessa la presentazione, in luogo del titolo originale, di copia autentica notarile;

9° certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento per l'anno XVII, rilasciato dal segretario federale. La iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario dei Fasci all'estero, in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

I cittadini Sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino, dovranno documentare la loro iscrizione al Partito Fascista Sammarinese mediante certificato firmato dal Segretario di Stato degli affari esteri, mentre i cittadini Sammarinesi residenti nel Regno dovranno presentare certificato d'iscrizione al Partito firmato dal Segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre l'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua e non è stata mai interrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Alla predetta ratifica da parte del Segretario o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito dovranno essere sottoposti anche i certificati dei cittadini Sammarinesi che risultino iscritti al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922;

10° stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11° una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 9 e 10, dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati possono produrre anche altri titoli, che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà assegnare al candidato un termine perchè il documento venga regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie e nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno facoltà di presentare nel termine suddetto la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro i 30 giorni successivi.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare, firmato dal candidato, dei documenti e dei titoli presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare, in caso di nomina a custode, qualunque residenza.

Art. 4.

Le domande che perverranno al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione 3ª) dopo il termine fissato nel precedente art. 3 del presente decreto, o che non saranno redatte in carta da bollo da L. 6 o corredate da tutti i documenti richiesti e redatti nella forma prescritta, non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti e titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni in altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti o a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti.

I documenti e i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando di non avere nulla da eccepire in merito allo svolgimento ed all'esito del concorso.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Nella formazione della graduatoria si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali, avranno la precedenza nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti, e, successivamente ad essi, coloro che prestino comunque lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

L'accettazione e la rinuncia della nomina da parte dei candidati debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare 20 giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: BOTTAI

(772)

REGIA PREFETTURA DI CALTANISSETTA

Graduatoria generale del concorso a posti di assistente medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Caltanissetta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Veduto il proprio decreto 30 dicembre 1936-XV, n. 23698, con cui venne bandito il concorso per assistente del reparto medico micrografico del Lavoratorio provinciale d'igiene e profilassi di Caltanissetta.

Veduti i verbali presentati dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto 7 marzo 1938-XVI del Ministero dell'interno, Direzione generale sanità pubblica, da cui risulta la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei a coprire tale posto.

Visto il testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei in seguito al concorso di cui sopra:

1. Scozzari dott.ssa Giovanna, con punti 121 - 43;
2. Geraci dott.ssa Giuseppina, con punti 102 - 78.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Caltanissetta, addì 21 gennaio 1939-XVII

Il prefetto: RISTAGNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Veduto l'odierno decreto 21 gennaio 1939-XVII di approvazione della graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso per assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Caltanissetta;

Visto l'art. 36 del testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e 75 R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La dottoressa Scozzari Giovanna è dichiarata vincitrice del concorso al posto sopraindicato.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Caltanissetta, addì 21 gennaio 1939-XVII

Il prefetto: RISTAGNO

(703)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.